



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 09/06/2020

### FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto in data 14/03/1988, con le sorelle e con clausola PFR, due buoni ordinari del valore £ 5.000.000 e appartenenti alla serie Q/P.

Tali buoni risultano emessi in formato cartaceo su modulo originario della serie "O" (poi divenuto P/O e poi ancora Q/P) dopo l'emanazione del D.M. del 13 giugno 1986; infatti, sul fronte dei buoni risultano apposti prima un timbro della serie P diretto a cancellare l'originaria dicitura della Serie O e poi un timbro della Serie Q/P diretto a cancellare la dicitura della Serie P (con cancellazione della O); sul retro dei buoni, invece, risultano apposti prima un timbro (di colore rosso) con la dicitura della serie sostitutiva P/O, con i relativi tassi di interesse fino al 20° anno e poi un altro timbro (di colore blu) con la dicitura della ulteriore serie sostitutiva Q/P, con i relativi tassi di interesse fino al 20° anno.

Eccepisce, poi, che in data 23.12.1998 è deceduta una delle sorelle, mai sposata e senza figli, che – come da testamento allegato al ricorso – lo ha nominato suo erede.

Successivamente, ha provveduto a presentare i buoni per ottenerne il rimborso, tuttavia lamenta che gli importi rimborsati non sono corrispondenti a quanto riportato sul retro; per la precisione, per i primi vent'anni risultano rispettati i vincoli contrattuali, così come da sviluppo effettuato sul sito di riferimento dell'emittente, mentre per gli anni dal 21° al 30° si vuole corrispondere il 12% annuo e non quanto effettivamente contrattualmente dovuto e cioè l'importo stampato sul retro dei buoni che recita: "più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".



Il ricorrente sostiene che, essendo stati i titoli sono stati emessi successivamente all'emanazione del Decreto Ministeriale del 13/06/1986 istitutivo della nuova serie "Q", valgono i vincoli contrattuali convenuti e riportati sui titoli, in mancanza di provvedimenti successivi che ne abbiano modificato le condizioni e riporta giurisprudenza a supporto.

Ciò dedotto, si rivolge al Collegio chiedendo che venga accolta la richiesta di ricalcolo dei buoni per gli anni dal 21° in poi.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che:

- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1) e che al momento del rilascio, sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;
- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);
- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche delle "somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione, né dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, *"uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P"*;
- nel caso di specie le condizioni stampate sul retro del buono sono sostituite dal timbro che si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce;
- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;
- "la assoluta correttezza" di tale comportamento è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768; inoltre, il Ministero - nella citata nota - ha



ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato "aberrante" per cui su uno stesso buono gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse", del tutto denegandola.

Infine, l'intermediario:

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)."

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, insistendo nelle proprie deduzioni e richieste e rilevando, in particolare, che:

- il D.M., riportando "nuovi tassi", "*voleva chiaramente che essi fossero conosciuti sul buono dal consumatore altrimenti avrebbe potuto semplicemente dire che bastava mettere solo la nuova lettera della serie*";
- aderendo alla tesi espressa nelle controdeduzioni (il consumatore doveva essere a conoscenza di tutti i tassi di interesse in quanto il d.m. era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), l'intermediario ben avrebbe "potuto dare buoni che promettevano una cosa nel testo e davano altro in concreto (inganno)", annullando "il sacrosanto e consacrato diritto al legittimo affidamento"; ma tale "approdo" non è condivisibile "perché in aperto contrasto sia con il T.U. 1092/85, sia con principi espressi in precedenza dalla stessa Suprema Corte - anche a Sezioni Unite - e dalla Corte Costituzionale, da ritenersi tutt'ora validi e condivisi.

È notorio, infatti, che la pubblicazione G.U. produce effetti diversi a seconda del tipo di atto pubblicato. In particolare il T.U. citato (art. 15) riserva l'operatività della presunzione di conoscenza ai soli atti normativi prevedendo, negli altri casi - ad esempio per gli atti amministrativi tra cui si colloca il DM '86 - che la pubblicazione assolve ad "esigenze di carattere informativo diffuso" (art. 18), ma su di essa non è possibile fondare alcuna presunzione di conoscenza. Corollario di tale previsione è l'art. 113 c.p.c. che sottrae gli atti amministrativi al principio *iura novit curia*, esonerando il giudice dalla loro applicazione, salvo il caso che siano allegati dalla parte interessata.

Se ciò è vero - come è vero - allora affermare che il DM '86 debba ritenersi noto a titolari di buoni solamente perché pubblicato in Gazzetta equivale a gravare il comune cittadino di un onere conoscitivo che non grava neppure sui magistrati;

Infine evidenzia che la giurisprudenza richiamata dall'intermediario si basa proprio sulle errate considerazioni innanzi contestate e ne esiste altrettanta, anzi maggioritaria, in senso diametralmente opposto; lo stesso Tribunale di Milano, nel 2020, continua a dare ragione al consumatore nonostante il parere contrario di una sola sezione, ad oggi, della propria Corte d'Appello.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi cointestati con clausola di PFR. Una delle cointestatari è deceduta e ha nominato l'altra unica erede come risulta da testamento agli atti.

Il Collegio deve stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo con indicazione di rendimenti corrispondenti alla serie originaria del titolo medesimo, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al



timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986.

Analizzando i documenti, il Collegio rileva, in primo luogo, che i titoli sono stati emessi posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 e precisamente il 14.03.1988.. Rileva, inoltre, che i titoli depositati riportano sul fronte indicazione della serie originaria di appartenenza (O), successivamente corretta in (P), e un altro timbro sul fronte recante la dicitura "serie Q/P"; essi recano a tergo due diverse stampigliature sovrapposte all'originaria tabella dei rendimenti: la prima che riporta i rendimenti relativi alla serie P (in rosso) e la seconda quelli della serie Q (Q/P - in blu), entrambe appaiono limitate ai primi 20 anni di fruttuosità dei buoni.

Nel silenzio della normativa di riferimento, il Collegio rileva come i buoni siano stati sottoscritti posteriormente all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro dei medesimi, la scritturazione sui titoli deve prevalere in quanto si è effettivamente ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

Questo è l'orientamento maturato in seno ai Collegi ABF - e da ultimo confermato anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/20) - secondo cui risultano applicabili le condizioni riportate a tergo del titolo, in calce all'originaria tabella dei rendimenti della serie cui il buono appartiene, in quanto, come accaduto in vicende analoghe, l'intermediario non ha indicato sul documento il differente regime cui i buoni erano soggetti con riguardo al periodo di tempo dal 21° al 30° anno. Più in generale il Coll. di Coordinamento, nel precedente indicato, afferma il seguente principio di diritto secondo cui *nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*

In applicazione di tale principio il Collegio, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP della serie Q/P che sono contrassegnati dalla sovrapposizione di due timbri sul retro, relativamente agli anni dal 21° al 30°, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l'esigenza di tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore il rendimento secondo quanto indicato sul titolo per la originaria serie "O" più vantaggioso di quello della serie Q in termini percentuali.

Il rendimento dei buoni è infatti governato dalla disciplina del rapporto negoziale intervenuta tra emittente e sottoscrittore né varrebbe obiettare che, così ragionando si dà ingresso nel nostro ordinamento ad un titolo "ibrido" per effetto della coesistenza di due criteri di determinazione dei rendimenti eterogenei (capitalizzazione complessa e rendimenti della serie "Q" per i primi 20 anni, capitalizzazione semplice e rendimenti serie "O" ultimi 10 anni), dato che tale alternanza non è esclusa da norme di legge e non è nuova con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento. Del pari superabile appare l'obiezione secondo cui le disposizioni del Decreto del 1986, istitutivo della serie "Q" e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale), dovrebbe prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore, perchè tale considerazione trova un limite nella circostanza che, contrariamente a quanto prescritto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'art. 5 del Decreto del 1986, l'utilizzo da parte dell'intermediario resistente di un modulo di una precedente serie è avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso.

Pertanto, va accolta la prospettazione del ricorrente secondo cui relativamente al periodo dal 21° al 30° va corrisposto quanto contrattualmente dovuto e cioè l'importo stampato sul retro dei buoni che recita: "più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Nel ricalcolo dei rendimenti va, altresì, tenuto conto che, al momento dell'emissione, il 14.3.1988, era anche prevista una ritenuta fiscale del 12,50%.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO